

CARE PUBBLICHE

Attività professionali solo da Stp e società di legali e ingegneri

Mascolini a pag. 29

Il Consiglio di stato fissa i paletti sulla partecipazione alle gare

Attività professionali doc Oltre a Stp, in società solo legali e ingegneri

DI ANDREA MASCOLINI

Le società commerciali, a eccezione delle società operanti nel settore legale e dell'ingegneria, non possono svolgere attività professionali; l'unica forma generalmente ammessa per svolgere attività professionale in forma di impresa è infatti quella delle società tra professionisti ex legge 183/2011. Lo afferma il Consiglio di stato, VI sezione, con sentenza n. 103 del 16/1/2015, in riferimento ad una gara per l'affidamento del servizio di elaborazione buste paga, gestione documenti, consulenza sul personale. Alla procedura erano state ammesse oltre a liberi professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), anche le

società di professionisti ex art. 10, legge 183/2011 e le società commerciali che potessero documentare di avere alle proprie dipendenze almeno un professionista abilitato (nel caso di specie erano due raggruppamenti di società commerciali), clausola ritenuta legittima in primo grado (Tar Liguria, 314/2013). Il Cds sposa invece la tesi opposta dell'illegittimità della partecipazione dei due raggruppamenti di società commerciali operanti nel settore della consulenza giuslavoristica partendo alla considerazione preliminare che la gara aveva a oggetto prestazioni professionali o prestazioni tali da presupporre «l'acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali» riservate a «determinate professioni» (ai sensi della l. 12/79). Per la sen-

tenza, infatti, «prescindendo da modelli del tutto peculiari che qui non rilevano come le società tra avvocati o le società di ingegneria», lo svolgimento delle attività professionali in forma di impresa è ammesso, per le professioni diverse da quelle legali o di ingegneria, soltanto attraverso il modello delle società fra professionisti di cui all'art. 10 della legge 183/2011 che ha superato il divieto di cui all'art. 2 della legge 1815/39. Viene quindi respinta la tesi per cui l'abrogazione della legge del '39 abbia determinato una «liberalizzazione dell'esercizio delle attività dei professionisti abilitati, consentendo in modo pressoché indifferenziato che esse possano essere espletate da società commerciali, purché si avvalgano in concreto, almeno

in parte, dell'apporto di professionisti abilitati». L'esclusione delle società commerciali, si legge, regge anche sotto il profilo comunitario (ancorché non fosse stato eccepito un problema «transfrontaliero») in quanto nel diritto europeo le modalità di esercizio delle professioni non sono oggetto, allo stato attuale di misure di armonizzazione o di ravvicinamento delle legislazioni». Né vi sarebbe, per i giudici, violazione dei principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi perché occorrerebbe dimostrare che le modalità di regolazione della riserva dell'iscrizione all'albo siano tali «da riservare ai professionisti di altri stati membri un trattamento diverso, e meno favorevole, rispetto a quello riservato ai professionisti nazionali». E ciò non è stato dimostrato.

